

A pagina 27 delle Schede normative delle Norme di attuazione del Nuovo piano Regolatore Generale , al paragrafo 6.1, dopo il primo capoverso è inserito il seguente :

“ Le aree e gli edifici di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale, acquisiti anteriormente alla data di approvazione del progetto preliminare di piano, pur essendo individuati all’interno dell’ambito normativo “le case e le corti del centro storico”sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle presenti norme all’ambito normativo i luoghi dell’agricoltura . Pertanto tali aree sono da considerarsi classificate ai sensi del D.M. 144/68 “Limiti inderogabili da osservare ai fini della formazione o revisione di strumenti urbanistici” come art. 2 lett. E. Gli interventi sono realizzabili in ottemperanza all’articolo 25 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i. sulla Tutela ed uso del suolo e secondo i parametri definiti dalla presente scheda normativa per gli ambiti “i luoghi dell’agricoltura”.

A pagina 27 delle Schede normative delle Norme di attuazione del Nuovo piano Regolatore Generale , al paragrafo 6.1, dopo le parole in grassetto “le case e le corti del centro storico” sono inserite le parole “per i luoghi dell’agricoltura “.

A pagina 29 delle Schede normative delle Norme di attuazione del Nuovo piano Regolatore Generale , al paragrafo 6.1, al tipo di intervento “la modificazione del tessuto esistente “, ambito normativo “Per le case e le corti del centro storico, per le case, per i luoghi dell’agricoltura”, dopo il primo paragrafo è aggiunto il seguente :

“Per i luoghi dell’agricoltura, ai fini del mantenimento e dello sviluppo delle aziende esistenti alla data di adozione del progetto preliminare di piano, sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle aree libere da fabbricati, individuate in colore bianco nelle tavole di cui sopra, per la realizzazione di strutture produttive per attività agricole e agrituristiche, nel rispetto dei parametri edilizi riportati di seguito .”